

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
EX ARTT. 66 E SS. - D. LGS. 14 / 2019

PER

[redacted], nat [redacted]

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Campolo, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, sito in Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi n. 78, C.F: CMPTTV80R07H224L, fax: 0965307540 con indirizzo *pec* ottaviocampolo@pec.it, che si indica espressamente per comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente procedura.

DEBITORE RICORRENTE

PREMESSO CHE:

- Con istanza depositata presso il CILSE (Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Sociale), svolgente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, la ricorrente, al fine di porre rimedio alla grave situazione di sovraindebitamento in cui versa ha richiesto ed ottenuto la nomina di un gestore per la redazione di una relazione particolareggiata prevista dall'art. 68 D. Lgs. 14/2019.
- L'organismo nominava l'avv. Gafà Eva, quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
- Nel corso dei vari incontri con il gestore nominato, la ricorrente ha rappresentato e documentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le partite attive e quelle passive in essere.
- All'esito dei vari incontri, la sig.ra [redacted] per mezzo del sottoscritto difensore, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi ha predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 66, 67 e ss. D.Lgs. 14/2019*, verificata ed attestata dall'OCC incaricato.

A) Sussistenza delle cause di ammissibilità della domanda.

Assenza di condizioni soggettive ostative ex art. 69 D. Lgs. 14/2019.

Completezza della documentazione prodotta.

La ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 D. Lgs.

14/2019, ossia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore" in quanto si sono verificati

inadempimenti che dimostrano come la stessa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- le obbligazioni *de quibus* sono state assunte esclusivamente nella qualità di consumatore e, quindi, per scopi estranei ad attività imprenditoriale e/o professionale;
- la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella oggi richiesta;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione in alcuna occasione;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre, così come previsto dall'art. 67, c.2, D. Lgs. 14/2019

- ha indicato tutti i creditori, con la specificazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione;
- ha fornito completa documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- ha indicato gli stipendi propri e del proprio nucleo familiare, con l'indicazione delle spese necessarie al mantenimento della stessa.
- ha altresì indicato la presunta sussistenza di ulteriore debito maturato nei confronti di Invitalia in ragione di un finanziamento concesso alla società Magistrens S.n.c. di cui la ricorrente deteneva il 50% delle quote sociali. Tale debito, seppur correttamente menzionato in questa sede, si ritiene debba essere escluso dal piano in ragione della diversa veste nella quale è stato contratto e comunque non trattasi di un debito esclusivamente imputabile alla ricorrente in quanto in solido con altro soggetto. Si evidenzia in ordine a tale pretesa non viene avanzata alcuna richiesta da oltre 10 anni.

B) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

L'origine dell'indebitamento della [REDACTED] è da ricondursi alla contrazione di un mutuo ipotecario immobiliare, in data 22.07.2009, di cui al contratto di mutuo n. 0820051467851, con l'ex Banco di Napoli (oggi Intesa San Paolo) di 360 rate mensili per un importo finanziato di euro 148.226,40.

La sottoscrizione del contratto di mutuo avvenne per l'acquisto e la ristrutturazione di due fabbricati, ambedue a destinazione ordinaria di tipo popolare siti in Reggio Calabria [redacted].

L'acquisto dell'immobile, di fatto unico, viene determinato dall'esigenza di dover stabilire una nuova residenza per la [redacted] a seguito della separazione del marito, definitasi con il provvedimento di omologa in atti del 15/05/2009.

Pertanto, considerato che l'originario nucleo familiare viveva nell'immobile del padre, a seguito della separazione e del provvedimento di affidamento alla madre della figlia minore, si è reso indispensabile procedere all'acquisto di un immobile nel quale stabilire la nuova residenza del nucleo. A riprova di quanto sostenuto, il contratto di mutuo è successivo di giusto alcuni mesi rispetto alla formalizzazione della separazione.

Il primo immobile, come da visura catastale, è a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 - piano T; [redacted];

Rendita: 128,08). Sulla suddetta abitazione [redacted] possiede il diritto di proprietà al 100%. Valore totale stimato € 25.033,00 (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39).

L'altro immobile, sempre da visura catastale, a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita a Reggio Calabria (RC), [redacted];

Sub:5; Consistenza: 8 vani; Superficie catastale: 176 m²; Rendita: 256,16) Sulla suddetta abitazione [redacted] possiede il diritto di proprietà 100%. Valore totale stimato € 50.315,00 (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39). In quest'ultimo immobile risiede [redacted] e la figlia.

Per l'acquisto dell'immobile [redacted] poteva fare affidamento su di un reddito netto [redacted] reddito poi diminuito negli ultimi anni.

Nella storia familiare non mancano, inoltre, elementi esterni che hanno contribuito ad ampliare le esigenze familiari.

[redacted] si separa dal marito a luglio del 2009, non percepisce alcun assegno di mantenimento dallo stesso, come da autodichiarazione in atti, ed affronta da sola le spese di mantenimento della figlia riuscendo ad adempiere regolarmente alla rate del mutuo contratto. La stessa è stata sempre puntuale con i pagamenti ed anche nel 2013/2014, quando, a seguito di un contenzioso con l'agenzia Immobiliare

_____ subisce un pignoramento sull'immobile di sua proprietà, immobile su cui grava il mutuo ipotecario a garanzia della Banca.

In data 15.04.2014 come precisato dallo stesso Istituto di Credito, nella comunicazione in atti, la Banca ricevendo la notifica della procedura esecutiva numero _____ presso il Tribunale di Reggio Calabria avviata da terzi sull'immobile a garanzia del mutuo concesso, decide, in data 2 maggio 2014, di porre a sofferenza la posizione e di dare mandato a Italfondario spa, per l'avvio delle azioni di recupero, chiedendo il pagamento della somma residua, di euro 118. 295 di cui euro 10.985 per rate arretrate (8.205 capitale e 2783 interessi di mora) in un'unica soluzione. Questo ha inciso in maniera significativa al peggioramento della situazione economica della _____, che si è trovata nell'oggettiva impossibilità di adempiere a quanto richiesto dalla Banca, non riuscendo ad ottenere, di nuovo, un piano di rateizzo dell'importo.

Si precisa che tale provvedimento relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. _____/3 promosso dall'Agenzia "_____ Iredi Ispezione Ipotecaria da pag. 44 a 47) risulta estinto, come dimostrano gli allegati in calce: ALL.41 – "Riscontro pec Tribunale di Reggio Calabria". Per cui la Banca ha agito in maniera del tutto spropositata, revocando il mutuo e chiedendo il pagamento integrale del debito residuo alla _____, senza aspettare l'esito del giudizio; in fondo la Banca aveva un credito privilegiato, rispetto al terzo della procedura esecutiva sull'immobile, agendo senza tenere conto dell'esito della causa e se effettivamente i timori di perdere la garanzia del proprio credito fossero fondati o meno.

Inoltre la _____ non ha comunque interrotto i pagamenti, proseguendo al versamento di rate in acconto nonostante l'incolpevole perdita della dilazione. Da ciò discende la chiara e ferma volontà della ricorrente di voler e poter onorare il debito assunto. Si osservi come la _____ abbia proseguito a versare le rate sino addirittura al mese di marzo 2019!

Il contegno mantenuto dalla debitrice appare del tutto esente da censure e palesa una evidente volontà di adempiere all'obbligazione assunta. Invero, le circostanze esposte militano nel senso di ritenere che la revoca del beneficio della dilazione deriva da un evento esterno (contenzioso con _____ e procedura esecutiva) comunque rapidamente definito. Nonostante la comunicazione di revoca, la debitrice non si è arresa ed ha proseguito versamenti mensili costanti per ben sei anni, ovvero sino a quando la cessione del credito ad altro soggetto non ha consentito all'Istituto di credito di poter incassare la rata.

Dall'analisi della documentazione consegnata e dalle verifiche svolte attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, è emerso che la parte più gravosa dell'esposizione debitoria trova il proprio titolo nel contratto di mutuo stipulato per la casa di abitazione

Va ricordato come esso sia stato stipulato in un momento in cui la situazione finanziaria della [redacted] lo rendeva sostenibile. Ne è riprova come per diversi anni il pagamento della rata sia stato regolare. E' altresì ragionevole ritenere che la Banca abbia concesso il mutuo sulla base di un'adeguata istruttoria preventiva.

Infine, l'importante impegno economico fu necessario anche per garantire un'adeguata abitazione al proprio nucleo familiare.

Non vi è motivo di ritenere che la [redacted] e non fosse convinta di poter far fronte, alle diverse obbligazioni assunte e, pertanto, si può ragionevolmente ritenere che la stessa non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. A differenza di quanto previsto nella versione originaria della disciplina sul sovraindebitamento (L. 3/2012), che prevedeva quali criteri di meritevolezza gli ulteriori test della ragionevole prospettiva di adempiere le obbligazioni assunte e quello della proporzione del debito rispetto al patrimonio del debitore al momento della contrazione del debito (o prospettive di reddito futuro), l'art. 69 C.C.I. ha "conservato" esclusivamente il criterio della colpa grave, criterio di carattere oggettivo e verificabile con riferimento alla condotta del debitore (ad esempio, versa in colpa grave il soggetto che contrae un finanziamento per comprare una Ferrari avendo un reddito inadeguato dalla propria attività lavorativa e senza ulteriore patrimonio). Al contrario, non versa in colpa grave il debitore che contrae il debito per esigenze della vita quotidiana, per esigenze di solidarietà familiare, ecc.

Accanto alla colpa del debitore, il secondo comma dell'art. 69, introduce anche la valutazione della "meritevolezza" del finanziatore, prevedendo che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

Ad una prima lettura della norma sembrerebbe che la valutazione della colpa del finanziatore sia da valutare al momento dell'omologa della proposta del debitore (come semplice sanzione di natura processuale per il finanziatore che non può proporre opposizione); ma, secondo autorevole dottrina ¹, la condotta del

¹ https://blog.ilcaso.it/news/1105/23-05-21/LA_SUGGERIZIONE_%28E_LA_TRAPPOLA%29_DELLA_MERITEVOLEZZA_SOGGETTIVA_NEL_SOVRAINDEBITAMENTO_E_LA_LEGGE_N.176-2020- LA_COLPA_PER_IL_DEBITO_E_LA_RESPONSABILITA_DEL_SOVRAINDEBITAMENTO - Dott. *Giuseppe Limitone, Giudice delegato nel Tribunale di Vicenza.*

finanziatore va valutata insieme a quella del debitore al momento dell'apertura della procedura, valutando quale sia la condotta colposa prevalente al momento della contrazione del debito, anche sulla base della diversa qualità dei soggetti contraenti e delle asimmetrie informative che caratterizzano le singole posizioni (da un lato il finanziatore, professionista e, dall'altro, il semplice consumatore, molto spesso dotato di scarsa, se non inesistente, cultura anche di carattere finanziario).

Nel caso di specie (come emerge dall'analisi del merito creditizio effettuato dal gestore della crisi) l'ente finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio al momento della concessione del credito. Infatti a fronte di una somma massima erogabile di euro 31.556,80, la Banca, concede un mutuo per una somma di euro 148.226,40.

Al fine di valutare compiutamente il contegno complessivo posto in essere dalla ricorrente, occorre per vero evidenziarne la correttezza. La stessa ha provveduto a far fronte alle esigenze familiari, dovendo affrontare senza il supporto del marito, a seguito della separazione come dimostrato in atti, e comunque non aggravando ulteriormente la propria posizione debitoria.

C) Analisi dell'attivo e del passivo

Al fine di meglio comprendere la proposta e il piano di liquidazione formulato si riassume di seguito la composizione dell'attivo e del passivo.

Nei vari allegati del piano, redatto dal professionista delegato, sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nella disponibilità del Debitore.

Relativamente al catasto Terreni, come si evince dal suddetto documento (ALL. 36 "Risultanze Catastali - Terreni), non risultano terreni intestati alla [redacted] sul territorio di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria.

Risultano, invece, due beni immobili, relativamente al catasto Fabbricati, intestati [redacted] a [redacted] sul territorio di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria (ALL.35 "Risultanze Catastali - Fabbricati).

Descrizione Immobile Catasto Immobiliare:

1) Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita a Reggio Calabria (RC), in [redacted] piano T; (Foglio: [redacted]; Sub:4; Consistenza: 4 vani; Superficie catastale: 76m²; Rendita: 128,08) Sulla suddetta abitazione la [redacted] possiede il diritto

di proprietà al 100%. Valore totale stimato € 25.033,00 (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39).

2) Immobile a destinazione ordinaria di tipo Abitazione popolare cat. A/4 sita a Reggio Calabria (RC), in [redacted] (Foglio: [redacted] Sub:5; Consistenza: 8 vani; Superficie catastale: 176 m²; Rendita: 256,16) Sulla suddetta abitazione la [redacted] a possiede il diritto di proprietà 100%. Valore totale stimato € 50.315,00 (da valutazione immobile "BORSINO" al 20/12/2022 ALL.39).

Descrizione beni mobili:

Come si evince dal suddetto documento (ALL.49 – "Riscontro pec Aci), non risultano beni mobili intestati alla [redacted]

Situazione reddituale della ricorrente:

La [redacted] è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso [redacted] [redacted] con la qualifica di [redacted], con stipendio mensile di [redacted]

La somma percepita risulta insufficiente a garantire il fabbisogno proprio e della figlia ed al contempo a sanare i debiti contratti.

Di seguito si presenta una tabella riassuntiva della situazione reddituale degli ultimi tre anni relativi alla situazione della Sig.ra [redacted]:

	Impiegata / Reddito Anno 2020	Impiegata / Reddito Anno 2021	Impiegata / Reddito Anno 2022
Debitore: [redacted]	[redacted] € 0,00	[redacted] € 0,00	[redacted] € 0,00
Altro Reddito	[redacted] € 0,00	[redacted] € 0,00	[redacted] € 0,00
Totale	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Indicazione del passivo

Come si evince dall'elenco dei creditori che si deposita, unitamente alla documentazione a corredo, il passivo della ricorrente ammonta complessivamente ad euro€ 131.178,75, escluse le spese per la seguente procedura da versare all'OCC, e deriva sostanzialmente da obbligazioni contrattuali. Il mutuo ipotecario contratto rappresenta circa l'80% dell'esposizione debitoria della sig.ra e la rimanente parte è occupata da debiti inerenti al mancato pagamento di tributi locali, imposte e sanzioni iscritte a ruolo presso Agenzia delle entrate – Riscossione, di seguito una tabella riassuntiva:

Riepilogo posizione debitoria consolidata (al netto delle spese di competenza dell'OCC ed advisor).

Tipologia debito	Creditore / Natura del credito	Debito residuo	Note
Spese Legali per assistenza nella presente procedura	Avv. Ottavio Campolo (credito privilegiato)	€ 1.895,66	
Tributi (Privilegiato)	Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 968,01	
Debito Chirografario	Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 3.228,23	
Tributi (Privilegiato)	Hermes Servizi Metropolitan	€ 591,70	
Mutuo Ipotecario Immobiliare (Privilegiato) N° [REDACTED]	Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo	€ 120.945,00	
Conto corrente (Chirografario) N° [REDACTED]	Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo	€ 3.258,55	
Conto spese (Chirografario)	Banca Ifis *ceduto da Intesa San Paolo	€ 291,60	
	TOTALE GENERALE	€ 131.178,75	

PROPOSTA DI ACCORDO

La presente proposta parte da un'analisi oggettiva della situazione debitoria della [REDACTED] la quale ha un debito complessivo di 131.178,75 euro a cui devono aggiungersi le spese per la presente procedura da versare all' O.C.C. per un totale complessivo di euro 135.412,15.

Da una lettura della documentazione prodotta, l'attivo della debitrice consta del reddito da lavoro dipendente e da due immobili di edilizia popolare siti in Reggio Calabria.

Se dal reddito mensile operiamo una detrazione delle spese mensili necessarie per gli alimenti, spese sanitarie e pagamento utenze, che ammontano, dalle stime operate dall' OCC, a euro 732,68, [REDACTED] ha a disposizione di un reddito mensile attuale di € 450,76 che deriva dalla differenza tra reddito medio mensile attuale, pari ad € 1.183,44 (media dei redditi rilevata dai seguenti allegati: ALL. 30-31-32), e le spese medie mensili attuali pari ad € 732,68 (ALL.56-57).

Partendo da questi dati la proposta di risanamento della posizione debitoria della [REDACTED], salvaguardando l'immobile di proprietà da eventuali aste, mette a disposizione dei creditori un importo di € 67.614,00, somma composta dal pagamento di complessive 159 rate di 450,76 ciascuna, che saranno versate a partire dal momento in cui l'omologa sia divenuta definitiva. Con una percentuale di soddisfazione dei creditori del 49,93%.

Ipotizzando il versamento della prima rata da aprile 2023, il piano si completerebbe a settembre 2035. L'ipotesi di riparto, implementata nel Piano in oggetto, tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito e le percentuali di soddisfazione dei crediti sono state previste, come già specificato nella relazione in atti, rispettando, laddove presenti, le legittime cause di prelazione. A mente dell'art. 67 comma 4 del Codice della Crisi d'Impresa, la regola generale sancisce che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbano essere soddisfatti integralmente. Esistono però delle macro eccezioni tra cui la prima, di nostro interesse, che attesta la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente *"allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione"* (art. 67, comma 4, Codice della Crisi d'Impresa). Più semplicemente, tali crediti possono non essere soddisfatti integralmente quando l'alternativa liquidatoria non sia affatto vantaggiosa per il creditore, per incapacità del bene o del diritto in caso di liquidazione. Nella fattispecie, tenendo conto che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto della eventuale liquidazione è stato stimato ad € 75.348,00, importo calcolato sommando i valori di stima del patrimonio immobiliare in possesso [REDACTED], riportati ai paragrafi "Dettaglio Patrimonio immobiliare – [REDACTED] (vedi pag. 49), e, partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detti beni, occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Considerando che usualmente in

un'eventuale vendita all'asta in media "le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% - 60% della perizia immobiliare", (in "I nodi della ripresa - Aste giudiziarie, crescita a basso gettito" di Bianca Lucia Mazzei da "Il Sole 24 Ore"), nello specifico in caso di asta andata deserta fino al 2° esperimento, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50 % del suo valore (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura, trascrizione e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, dalla eventuale vendita del patrimonio immobiliare con tale procedura, si otterrebbe un ricavato al 50% del valore di vendita, stimato ad € 37.674,00, importo inferiore a quello messo a disposizione dalla [redacted] ai creditori. Questo dimostra la validità della proposta formulata, in quanto [redacted] non potrebbe soddisfare i creditori in percentuali maggiori rispetto a quelle stabilite con la stessa.

Alla luce di quanto appena esposto, con la vendita all'asta del patrimonio immobiliare si ricaverebbe una soddisfazione dei creditori del 27,82%, con un importo totale messo a disposizione di € 37.674,00. Mentre, salvaguardando l'immobile di proprietà, ed applicando la proposta di ristrutturazione per come formulata dall' OCC, i creditori otterrebbero una percentuale di soddisfazione del 49,93%, con un importo totale messo a disposizione di € 67.614,00. Appare, dunque, evidente come la proposta di ristrutturazione debiti del consumatore sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Inoltre, la conservazione dell'immobile determinerà un minor costo familiare, in quanto la famiglia dovrà altrimenti concentrare le proprie forze reddituali sul pagamento di un canone di locazione che si presume non inferiore ad euro 450,00 e, conseguentemente ridurre la quota disponibile per il pagamento dei debiti in caso di alternativa liquidatoria.

OMOLOGA IN CASO DI CONTESTAZIONE DI ALCUNO DEI CREDITORI.

L'art. 70, c. 9, CCI, prevede che il giudice possa decidere di omologare il piano di ristrutturazione se "*ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*".

Il prospettato piano presenta una serie di innegabili vantaggi, tutti confacenti e rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.

L'utilità del piano risiede nel fatto che permette una soddisfazione dei creditori in misura maggiore rispetto all'unica alternativa possibile, ossia la vendita all'asta dell'immobile. Infatti, in un'eventuale procedura esecutiva immobiliare, il valore del bene immobile si ridurrebbe drasticamente se considerassimo la bassa

percentuale di una sua aggiudicazione all'asta al primo tentativo, senza considerare le lungaggini e le spese necessarie che i creditori precedenti dovrebbero sopportare.

Tanto premesso la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito voglia,

IN VIA PRINCIPALE, visto in particolare l'art. 70, comma 1, valutata l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori,

- disporre con decreto che, a cura dell'OCC, sia data adeguata pubblicità alla proposta del debitore e che sia data comunicazione, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
- disporre, per evitare pregiudizio alla fattibilità del piano, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive;
- disporre, per evitare pregiudizio alla fattibilità del piano, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano, da parte dei creditori aventi titolo anteriore;
- accogliere tutte le richieste sin qui avanzate.

Dichiarazione di valore. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro **130.300,00**. Trattandosi di procedimento speciale il contributo unificato ammonta ad euro 98,00 oltre spese forfettarie di 27,00.

Reggio Calabria, lunedì 19 giugno 2023.

Per l'allegazione dei documenti richiamati nel corpo del ricorso, si rinvia alla relazione del gestore incaricato.

Avv. Ottavio Campolo